II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1999

che approva un programma nazionale di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

[notificata con il numero C(1999) 5200]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2000/167/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 141,

considerando quanto segue:

(1) Il 25 ottobre 1999 la Finlandia ha comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 143 dell'atto di adesione e dell'articolo 88 del trattato CE, un programma nazionale di aiuti in attuazione dell'articolo 141 nonché taluni provvedimenti connessi concernenti le regioni A e B e l'arcipelago delle regioni A e B.

(2) Il 6 dicembre 1999 la Finlandia ha presentato una versione modificata del summenzionato programma.

(3) Il 30 luglio 1996, a seguito di una precedente notifica delle autorità finlandesi, la Commissione ha adottato la decisione 97/428/CE [1] che approva un programma di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, nonché taluni provvedimenti connessi.

(4) Nella versione modificata, il programma notificato dalla Finlandia sospende taluni aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione con la decisione 97/428/CE, conferma altri aiuti autorizzati, proroga taluni aiuti fino a tutto il 2003 e istituisce nuovi aiuti per il periodo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2003.

(5) All'articolo 1, lettera a), della decisione 97/428/CE la Commissione, in applicazione dell'articolo 141 dell'atto di adesione, ha autorizzato per il periodo compreso tra il 1º gennaio 1997 e il 31 dicembre 2001, un aiuto nazionale a favore degli agricoltori con un programma di sviluppo per investimenti nella produzione primaria (attività agricole e orticole all'interno dell'azienda) che non comportavano un aumento della capacità di produzione totale del settore esistente alla data della decisione (30 luglio 1996). L'importo dell'aiuto è pari al massimo al 50 % del costo totale degli investimenti per i settori delle carni suine, delle carni di pollame e delle uova e al 75 % degli stessi costi per altri settori, a condizione che vengano rispettati i limiti massimi individuali stabiliti dalla decisione della Commissione C(96)733 del 19 aprile 1996. L'articolo 1, lettera b), della decisione 97/428/CE autorizzava inoltre la concessione di un aiuto per un periodo massimo di cinque anni come sostegno al reddito in seguito al cambio di produzione.

(6) La Finlandia ha chiesto alla Commissione di prorogare l'autorizzazione dell'aiuto per investimenti nella produzione primaria fino al 31 dicembre 2003.

(7) Dai dati trasmessi dalla Finlandia in applicazione dell'articolo 3 della decisione 97/428/CE risulta che il summenzionato aiuto per investimenti nella produzione primaria contribuisce, mediante miglioramenti strutturali, alla salvaguardia e al miglioramento delle attuali strutture produttive, è quindi opportuno accettare la richiesta di proroga dell'aiuto.

[1] GU L 184 del 12.7.1997, pag. 50.

(8) All'articolo 2 della decisione 97/428/CE la Commissione autorizza taluni aiuti per un periodo indeterminato, conformemente all'articolo 88 del trattato.

(9) Nella notifica la Finlandia dichiara di voler sospendere alcuni degli aiuti in questione, ma di voler mantenere l'aiuto per lo sviluppo di sistemi di qualità di cui all'articolo 2, lettera d), della decisione 97/428/CE e gli aiuti integrativi di cui all'articolo 2, lettera e), della stessa decisione.

(10) Non vi è motivo di rivedere la precedente valutazione della Commissione, secondo cui gli aiuti in questione possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Essi continuano pertanto ad essere autorizzati ai sensi della decisione 97/428/CE.

(11) Nella notifica del 25 ottobre 1999 la Finlandia ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare, ai sensi dell'articolo 141 dell'atto di adesione, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003, taluni pagamenti diretti al produttore nei settori delle produzioni animale, lattiero-casearia e orticola.

(12) Conformemente all'articolo 141 dell'atto di adesione, la Commissione può autorizzare la Finlandia a concedere aiuti nazionali ai produttori, per agevolarne la piena integrazione nella politica agricola comune, qualora sussistano serie difficoltà derivanti dall'adesione, che permangano dopo la piena utilizzazione delle possibilità di cui agli articoli 138, 139, 140 e 142 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente nella Comunità.

(13) Conformemente all'articolo 137, paragrafo 3, dell'atto di adesione, il periodo durante il quale possono essere concessi aiuti a norma degli articoli 138, 139 e 140 scade il 31 dicembre 1999.

(14) L'articolo 142 dell'atto di adesione non si applica alle regioni interessate dal programma nazionale di aiuti notificato alla Commissione il 25 ottobre 1999.

(15) A causa delle condizioni climatiche, delle dimensioni ridotte delle aziende agricole e degli elevati costi fissi, la redditività della produzione agricola nella Finlandia meridionale è molto bassa.

(16) I dati trasmessi dalla Finlandia evidenziano che un'improvvisa diminuzione del sostegno a seguito della scadenza degli aiuti a norma degli articoli 138, 139 e 140 dell'atto di adesione provocherebbe gravi problemi, in quanto un notevole calo del reddito degli agricoltori comprometterebbe la continuità della produzione agricola nella Finlandia meridionale.

(17) Benché negli ultimi anni si sia registrato qualche miglioramento, occorre proseguire l'opera di adeguamento strutturale del settore agricolo nella Finlandia meridionale ai fini di una reale integrazione dell'agricoltura finlandese nella politica agricola comune.

(18) Con la decisione 97/428/CE la Commissione ha ritenuto che gli aiuti a norma dell'articolo 141 dell'atto di adesione debbano essere destinati a miglioramenti strutturali al fine di agevolare la piena integrazione dei produttori nella politica agricola comune.

(19) Tuttavia, l'esperienza insegna che un regime di aiuti diretti al reddito a carattere transitorio e decrescente può essere considerato il necessario complemento della politica di risanamento strutturale, purché tali aiuti siano destinati innanzitutto ad accompagnare l'adeguamento strutturale, non si frappongano ai necessari mutamenti strutturali e siano limitati al periodo strettamente necessario.

(20) In considerazione dei tempi necessari per realizzare mutamenti strutturali a lungo termine, risulta opportuno autorizzare gli aiuti di cui alla presente decisione fino al 31 dicembre 2003.

(21) La produzione totale che può beneficiare dell'aiuto deve essere limitata a quella precedentemente ammissibile a norma dell'articolo 138 dell'atto di adesione. La produzione in causa è inferiore all'1 % della produzione comunitaria in tutti i settori interessati e non avrà quindi incidenze di rilievo sui mercati della Comunità.

(22) La Finlandia è tenuta a trasmettere una relazione dettagliata su tutte le misure e i settori interessati anteriormente al 30 giugno 2003, compresa una valutazione del grado in cui tali misure avranno risolto le gravi difficoltà e agevolato la piena integrazione degli agricoltori finlandesi nella politica agricola comune.

(23) Nel settore della produzione animale, la Finlandia ha chiesto, per motivi di efficienza amministrativa, di applicare in taluni casi un aiuto per unità di bestiame anziché un aiuto per chilogrammo o per animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione autorizza la Finlandia a continuare a concedere l'aiuto di cui all'articolo 1, lettera a), della decisione 97/428/CE fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 2

1. La Commissione autorizza la Finlandia a concedere, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003, gli aiuti di cui all'allegato I a concorrenza del massimale indicato nella tabella.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi entro i seguenti limiti:

— per il latte vaccino: i quantitativi di riferimento dei singoli produttori interessati conformemente al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio [1],

[1] GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

— per i bovini: i limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio [1] (allegati I e II),

— per i bovini maschi: 90 capi per azienda,

— per le vacche nutrici e i bovini maschi: il totale degli animali che beneficiano dell'aiuto non può superare un coefficiente di densità pari a 2 UB/ha di superficie foraggera,

— per le pecore e le capre: il limite individuale attribuito ai produttori in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio [2].

Articolo 3

La Commissione autorizza la Finlandia a concedere, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2000, un aiuto complementare per toro, a concorrenza del massimale indicato all'allegato II, per agevolare la transizione dal regime di aiuto connesso alla macellazione al regime per unità di bestiame.

Articolo 4

Entro il 30 giugno 2003 la Finlandia trasmette una relazione dettagliata relativa all'applicazione delle misure autorizzate dalla decisione 97/428/CE e dalla presente decisione, nonché alla loro incidenza sull'integrazione dell'agricoltura finlandese nella politica agricola comune.

Articolo 5

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
[2] GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

ALLEGATO I

	Unità	Massimale dell'aiuto FMK/unità			
		2000	2001	2002	2003
Latte					
— Arcipelago esterno e isola di Åland	kg	0,45	0,43	0,415	0,405
— Altre zone delle regioni A e B	kg	0,37	0,355	0,345	0,335
Vacche nutrici					
Regioni A e B	UB	420	400	385	376
Bovini maschi					
Regioni A e B	UB	2 210	2 120	2 050	2 000
Pecore e capre					
Regioni A e B	UB	2 260	2 140	2 045	1 980
Bovini e pecore: Integrazione per l'arcipelago dell'importo normale versato per le regioni A e B (compresi vacche lattifere, vacche nutrici, bovini maschi, altri bovini e pecore)	UB	2 570	2 460	2 380	2 322
Carni suine e suini					
— Arcipelago esterno e isola di Åland	UB	2 290	2 160	2 070	2 004
— Altre zone delle regioni A e B	UB	1 930	1 830	1 750	1 692
Galline ovaiole					
— Arcipelago esterno e isola di Åland	UB	2 300	2 180	2 080	2 017
— Altre zone delle regioni A e B	UB	1 860	1 760	1 685	1 634
Altro pollame					
Regioni A e B	UB	2 270	2 150	2 055	1 992
Cavalli					
Regioni A e B	UB	2 115	2 000	1 910	1 852
Giovenche da macello					
Regioni A e B	Animale	710	680	660	642
Serre	m^2	76	73	70	68
Magazzini per prodotti orticoli					
— con controllo termico	m^3	95	92	89	86
— senza controllo termico	m^3	67	64	62	60

Note:

Nella colonna «unità», per «UB» si intende unità di bestiame

1. Per il calcolo della media delle unità di bestiame (massimale UB) deve essere utilizzata la seguente tabella:

	UB
Bovini di età compresa tra 6 e 24 mesi	0,6
Bovini di più di 24 mesi	1,0
Pecore	0,15
Capre	0,48
Scrofe	0,7
Galline ovaiole, madri comprese	0,013
Anatre, broiler, oche e tacchini (genitori)	0,026
Fagiani e anatre selvatiche (genitori)	0,013
Boiler	0,0053
Cavalli di più di 6 mesi	
— Fattrici (comprese le fattrici pony)	1,0
— Cavalli finlandesi	0,85
— Pony e altri cavalli di età compresa tra 1 e 3 anni	0,60

2. Per il calcolo delle unità di bestiame (UB) relative ai suini e al pollame da carne deve essere utilizzata la seguente tabella (almeno il numero indicato di capi macellati per una unità di bestiame):

13	suini da ingrasso macellati	1 UB
550	anatre macellate	1 UB
320	oche macellate	1 UB
190	tacchini macellati	1 UB
1 375	fagiani macellati	1 UB
1 375	anatre selvatiche macellate	1 UB

ALLEGATO II

Aiuti per i tori nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2000 destinati ad agevolare la transizione dal regime di aiuto connesso alla macellazione al regime di aiuto per unità di bestiame

Arcipelago esterno

Gennaio-febbraio 2000	1 030 FIM/animale
Marzo-aprile 2000	655 FIM/animale
Maggio-giugno 2000	280 FIM/animale

Isola principale di Åland

Gennaio-febbraio 2000	740 FIM/animale
Marzo-aprile 2000	470 FIM/animale
Maggio-giugno 2000	200 FIM/animale

Altre zone delle regioni A e B

Gennaio-febbraio 2000	675 FIM/animale
Marzo-aprile 2000	430 FIM/animale
Maggio-giugno 2000	185 FIM/animale